



**COMUNE DI AMEGLIA**  
Provincia della Spezia

**COPIA CONFORME**

**Registro Generale n. 3**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 3 DEL 12-04-2023**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERDIZIONE AL SENTIERO PER PUNTA CORVO E SPIAGGIA DI PUNTA CORVO**

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di aprile,

**IL SINDACO**

VISTA la relazione acquisita al Protocollo al n. 4651 del 05.04.2023 a firma del dott. Paolo Petri Geologo avente ad oggetto: "Analisi Multitemporale - Stima dei Costi.", agli atti dell'ufficio Patrimonio, e che si intende qui integralmente richiamata;

PRESO ATTO del suo contenuto e in particolare delle gravi criticità emerse con riferimento ai seguenti principali aspetti "*...omissis....Nella condizione attuale il rischio di caduta massi ..... e di coinvolgimento di persone che possono stazionare nella porzione centrale ed Est della spiaggia è elevatissimo*" oltre "*omissis.. Il percorso del sentiero nella parte bassa (bacino 3) è rasente al bacino 4 che è uno dei bacini direttamente interessato dal rotolamento dei massi ciclopici provenienti dalla parte alta del bacino e non si può escludere un eventuale coinvolgimento del sentiero stesso nel rotolamento dei massi lungo il canale principale ...omissis...*".

EVIDENZIATO che

-si tratta di nuove criticità che interessano l'intera area destinata a spiaggia ed il tratto del sentiero n. 436 che dalla confluenza con il sentiero n. 444 conduce alla spiaggia;

- la zona oggetto della relazione tecnica suddetta comprende aree sensibili ove sussistono condizioni di grave pericolosità in quanto sottoposte a rischio frane e cedimenti che potrebbero determinare il verificarsi di improvvisi distacchi di massi di varia dimensione;

CONSIDERATO che sussiste concreto rischio per la pubblica incolumità e che si ritiene pertanto doveroso interdire l'accesso all'arenile per il pericolo dei movimenti franosi che potrebbero

verificarsi sia con riferimento alla falesia sovrastante la spiaggia sia con riferimento al sentiero n. 436 nel tratto che dalla confluenza con il sentiero n. 444 conduce alla spiaggia stessa;

RITENUTO necessario, in via cautelare, al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediata interdizione dell'accesso alla spiaggia, sia via mare che via terra;

RITENUTO di disporre immediatamente la chiusura del sentiero n. 436, nel tratto che dalla confluenza con il sentiero n. 444 conduce alla spiaggia;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 54 comma 4 del Dlgs n. 267/2000:

- il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti *"nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica"*;

RITENUTO necessario procedere con l'emissione di apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente;

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa,

- l'interdizione all'accesso della spiaggia di Punta Corvo da intendersi disposta con riferimento a qualunque via di accesso;
- l'immediata chiusura al transito del sentiero n. 436, nel tratto compreso tra la confluenza con il sentiero n. 444 e la spiaggia di Punta Corvo;
- l'interdizione al pubblico dell'accessibilità al sentiero n. 436 (nel tratto interessato) ed alla spiaggia e la relativa installazione di apposita cartellonistica indicante il divieto di transito ed il pericolo di morte.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza oltre ad essere affissa all'albo pretorio on line venga pubblicata sulla home page del WEB del Comune di Ameglia, e distribuita nei luoghi pubblici del Comune;
- che i suoi contenuti vengano diffusi anche tramite canali social e quotidiani di stampa locale;
- che venga trasmessa, tramite pec:

Al Prefetto della Spezia

Alla Protezione Civile Comunale e Regionale

All'Ente Parco Montemarcello Magra Vara

Alla Polizia locale del Comune di Ameglia

Al Comando locale della stazione dei Carabinieri di Ameglia

Alla Capitaneria di Porto della Spezia - Ufficio Locale Marittimo della Val di Magra;

All'Ufficio Tecnico LLP Patrimonio, per la sua esecuzione.

### **RENDE NOTO**

che violare la presente ordinanza comporta, nei confronti dei trasgressori, se il fatto non costituisce un più grave reato, l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, per inosservanza di un

provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico, ed è previsto l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 206,00.

Le Forze dell'Ordine, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

**AVVERTE**

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Liguria entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Spinetti Andrea

**IL SINDACO**  
Avv. UMBERTO GALAZZO  
(firmato in originale)

Ente Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara prot. n. 0000680 del 12-04-2023